

(9) Per favorire la corretta applicazione della presente direttiva, ogni soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA dovrebbe depositare un elenco riepilogativo dei soggetti passivi e delle persone giuridiche che non sono soggetti passivi identificate ai fini dell'IVA a cui ha prestato servizi imponibili sottoposti al meccanismo dell'inversione contabile.

(10) Alcuni cambiamenti apportati al luogo delle prestazioni di servizi potrebbero avere un impatto considerevole sul bilancio degli Stati membri. Per garantire una transizione armoniosa, tali cambiamenti dovrebbero essere introdotti gradualmente.

(11) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»⁽¹⁾, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di attuazione.

(12) La direttiva 2006/112/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 2009 la direttiva 2006/112/CE è così modificata:

1) all'articolo 56, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni del paragrafo 1, lettere j) e k), e del paragrafo 2 si applicano fino al 31 dicembre 2009.»;

2) all'articolo 57, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano fino al 31 dicembre 2009.»;

3) all'articolo 59, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fino al 31 dicembre 2009 gli Stati membri applicano l'articolo 58, lettera b), ai servizi di radiodiffusione e di televisione di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera j), resi a persone che non sono soggetti passivi stabilite o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo che fuori della Comunità abbia stabilito la sede della propria attività economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono resi i servizi

o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente fuori della Comunità.»;

4) l'articolo 357 è sostituito dal seguente:

«Articolo 357

Le disposizioni del presente capo si applicano fino al 31 dicembre 2014.»

Articolo 2

A decorrere dal 1° gennaio 2010 la direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:

1) al titolo V, il capo 3 è sostituito dal seguente:

«CAPO 3

Luogo delle prestazioni di servizi

Sezione 1

Definizioni

Articolo 43

Ai fini dell'applicazione delle regole relative al luogo delle prestazioni di servizi:

1) il soggetto passivo che esercita parimenti attività o effettua operazioni non considerate cessioni di beni né prestazioni di servizi imponibili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, è considerato soggetto passivo riguardo a tutte le prestazioni che gli sono rese;

2) la persona giuridica che non è soggetto passivo e che è identificata ai fini dell'IVA è considerata soggetto passivo.

Sezione 2

Disposizioni generali

Articolo 44

Il luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati ad una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo del domicilio o della residenza abituale del soggetto passivo destinatario dei servizi in questione.

⁽¹⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.